

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**  
**ART. 148 DEL REGOLAMENTO INTERNO CONSILIARE**

Oggetto: uso della PEC negli uffici del tavolare regionale

PREMESSO che l'art.149 bis del codice di procedura civile (inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - c.d. "Riforma Cartabia") indica che "L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

CONSIDERATO che all'art. 124 del REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province) si esplicita che "Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile";

VISTO che l'uso della PEC per le notifiche dei decreti tavolari comporterebbe un enorme risparmio di tempo e denaro all'amministrazione regionale, che si avvale invece, fino ad ora, del servizio postale per le notifiche spendendo oltre 8€ per ogni raccomandata;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale:

per quale motivo gli uffici del Tavolare regionale non utilizzino il servizio di Posta Elettronica Certificata per notificare i decreti tavolari ai professionisti che ne fanno richiesta e se intende dotare i sopracitati uffici di un indirizzo PEC da usare allo scopo

Manuela Celotti

Trieste, 29/01/2024